

AUGUSTO GAUDENZI

SULLA DUPLICE REDAZIONE

DEL DOCUMENTO ITALIANO NEL MEDIO EVO

Risposta a critiche recenti



FIRENZE

TIPOGRAFIA GALILEIANA

54, Via San Zanobi, 54

1908

SULLA DUPLICE REDAZIONE

DEL DOCUMENTO ITALIANO NEL MEDIO EVO



Risposta a critiche recenti.

Lo splendido libro del Brunner, *sulla storia giuridica del documento romano e germanico* (1), fece epoca nella scienza, non solo per l'importanza del contenuto, ma anche per la novità del metodo; giacchè il chiarissimo autore cominciò a studiare il documento romano per intendere il germanico, e l'uno e l'altro, trattati per lo innanzi soprattutto storicamente e diplomaticamente, spiegò giuridicamente. Per altro nè la struttura del documento potevasi intendere senza la indagine del suo valore, nè questa indagine potevasi compiere senza conoscere interamente quella: ed era così difficile che una teoria definitiva del documento fosse costruita da un giurista che non fosse paleografo (2), come da un paleografo che non fosse giurista. E difatti dopo quel libro, nuovi materiali vennero alla luce (3) (e molti più giacciono sepolti nei nostri archivi), i quali da un lato ci permettono di completarne, e dall'altro ci costringono a modificarne le con-

(1) *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Berlin, 1880.

(2) Io adopero questa parola nel senso volgare, nel quale essa indica anche lo studioso d'archivio, e il conoscitore di carte antiche.

(3) Essi consistono soprattutto nei formulari bolognesi stampati nella mia *Bibl. iur. med. aev.*, e nelle *Imbreviature tirolese* edita dal VOLTELINI: e di più nelle *notizie dorsali* sangallensi comunicate dal Bresslau, e nelle italiane, che cominciano a venire in luce or qua or là.

clusioni. E questo tenterò io di fare nel presente articolo, nel quale la vivacità degli attacchi contro le dottrine del Brunner nacque da scarso rispetto, non verso l'opera dell'insigne maestro, pel quale ebbi sempre ammirazione ed ossequio profondo, ma verso i risultati dei documenti studiati sulle stampe.

Ma anche coll'aiuto degli originali, muovendo dalla interpretazione tradizionale ed assurda della legge *Contractus* di Giustiniano (Cod. IV, 21, 17), sarebbe impossibile arrivare ad una nozione esatta e completa dell'istrumento medioevale. E veramente, secondo quella, Giustiniano avrebbe sancita una costituzione così solenne, perchè, d'allora in poi, la *minuta* del documento, appellata *scheda*, non generasse azione: ma solo il documento in bella copia (1). Ora, potevasi supporre, che la preparazione, o la prima forma imperfetta dell'atto, avesse lo stesso effetto dell'atto compiuto, sostituendosi così ad esso, e rendendolo inutile? Vero è che, secondo il Brunner, la riforma di Giustiniano consisteva più propriamente nell'obbligo imposto al notaio di *compiere*, cioè a dire di *accertare conforme alla volontà delle parti* l'istrumento: benchè, con strana contraddizione, egli ammetta che siffatto accertamento si facesse, non colla sola lettura dell'istrumento alle parti, ma col confronto della buona colla mala copia, cioè a dire dell'istrumento colla *scheda* (2). Ma allora sarebbe stato logico che, invece dell'istrumento, fosse stata *compiuta* dal notaio la scheda, tanto più che essa soleva, o almeno poteva, per attestazione dello stesso Giustiniano, essere confermata dalle sottoscrizioni delle parti: anche perchè le correzioni, che quell'accertamento poteva rendere necessarie, trovavano il loro posto naturale nella brutta, e non nella bella copia. Nel fatto per altro, come vedremo, nè il compimento dell'atto ha mai consistito in quella verifica, nè la scheda è stata mai la minuta, ma

(1) Cfr. BRUNNER, op. cit., p. 72: « Aus einem Vertrage, über welchen « nur eine *Kladde*, oder ein *derartiges* Mundum zu Stande kam,... er-
« wächst kein wirksamer Rechtsanspruch ».

(2) « (Die Urkunde) wird den Contrahenten vorgelegt oder vorgelesen :
« das Mundum wird etwa mit der *Kladde* verglichen » (op. cit., pp. 73-74).

sibbene una forma dell'atto parallela all'istrumento. Ed è proprio intorno a questa duplice redazione, rappresentata, così al tempo di Giustiniano come a quello dei glossatori, e dalla *scheda* e dall'*istrumento*, appellati *carta* ora l'una or l'altro, e per lo più l'uno e l'altra insieme nel periodo più antico, che si svolse tutta la storia del documento nel medio evo, come già nella antichità greca e romana.

E questo voglio io cominciare a dimostrare nel presente articolo, rispondendo alle obiezioni sollevate dalla comunicazione, che io feci al Congresso storico internazionale di Roma sulle *Notizie dorsali delle antiche carte bolognesi e la formula « post traditam complevi et dedi »* (1). E poichè un argomento così vasto e così importante non si esaurisce in un articolo polemico, io intendo di scrivervi sopra un libro, appena il materiale archivistico, che appena ora comincia a venire in luce, sarà edito.

SOMMARIO: I. Stato della questione. Teorica del Kern sul documento medioevale italiano, e critica della medesima. — II. Che cosa fosse al tempo di Giustiniano la scheda, e perchè egli le togliesse ogni efficacia. — III. Come la scheda formi oggetto della tradizione descritta nel Cartulario longobardo: critica delle due teoriche del Brunner sulla tradizione della carta incompleta e della carta bianca. — IV. Come le notizie dorsali nonantolane corrispondano alle formule di tradizione del Cartulario. — V. Come i capitoli 12 e 13 di Lotario si riferiscano alla scheda: e perchè le notizie dorsali longobarde ci rappresentino la degenerazione della medesima. — VI. Come la scheda si sia conservata intatta nelle notizie dorsali ravennati. Origine della *notitia testium*. — VII. Le notizie dorsali bolognesi, e la comparsa della scheda sotto forma di rogazione. — VIII. La scheda come notizia iniziale e finale. Tentativo di spiegazione della formula franca *stipulatione subneza*. Come la scheda ricominci ad apparire sul dorso dei documenti italiani per effetto del capitolaro di Ottone I dell'anno 967. — IX. Comparsa dell'imbreviatura, e suo carattere. Come essa a Bologna assorba l'istrumento. Preziosa testimonianza di Raniero da Perugia. — X. Perchè le carte aostane si diversifichino dalle italiane. Valore particolare dell'istrumento aostano per la tradizione degli immobili. — XI. Come l'istrumento notarile italiano, al pari della *carta augustana*, si colleghi all'atto insinuato presso la curia romana.

(1) *Atti del Congresso internazionale di scienze storiche* (Roma, 1903), vol. IX, sez. V, pp. 419 e segg.